

CONTRATTO INTEGRATIVO PER LA PROVINCIA DI MODENA AL
CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO NRR PER I
LAVORATORI ADDETTI NELLE AZIENDE DI PANIFICAZIONE,
STIPULATO IN DATA 13/5/1971.

Il giorno del mese di dell'anno,
presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Modena,
tra

- l'Associazione Commercianti - Gruppo Panificatori - della Provincia di Modena,
rappresentata dai Siggg., assistiti dal Cav. Dante Rebuttini;
 - l'Associazione Piccoli Commercianti della Provincia di Modena, rappresentata
dal Siggg., assistiti dai Siggg.;
 - la LAPAM, rappresentata dal Sig. Giuseppe Tazzioli;
 - la Federazione Prov.le Cooperative di Produzione e Lavoro, rappresentata dal
Sig. Sacchi Dr. Arrigo
- e
- la FILIZIAT-CGIL, rappresentata dai Siggg. Renzo Montorsi e Mimi Fontanesi;
 - la FULPIA-CISL, rappresentata dal Sig. Felice Michele;
 - la UILIA-UIL, rappresentata dal Sig. Giancarlo Dotti,

è stato stipulato,

in ottemperanza all'art.37 del C.C.N.L., il presente contratto integrativo al
Contratto Collettivo Nazionale per i lavoranti panettieri della provincia di
Modena,

sostitutivo

degli accordi provinciali 23/6/61, 11/4/62 e 23/1/69.

ART. 1

SPERA DI APPLICAZIONE

In deroga all'art.1 del CCNL per i lavoratori addetti nelle aziende di panifica-
zione, stipulato il 13/5/71, il presente contratto integrativo e lo stesso CCNL
si applicano esclusivamente ai lavoratori panettieri, addetti alle lavorazioni,
dipendenti da aziende di panificazione anche per attività collaterali e comple-
mentari, qualunque sia il sistema produttivo, l'orientamento e l'inquadramento
delle aziende: artigiane, commerciali, industriali e cooperative.

Il rapporto di lavoro del personale dipendente da negozi di vendita a minuto di
pane, generi alimentari e vari, annessi e comunque collegati al laboratorio di
panificazione anche se con il quale hanno titolarità comune o ristrette nell'ambito dei coniugi, nonché del personale dipendente dei laboratori di panificazione
addetto alla distribuzione e al confezionamento, qualunque sia l'orientamento e l'in-
quadramento delle aziende, e cioè artigiane, commerciali, industriali e cooperative,
continuerà ad essere disciplinato dal CCNL dei dipendenti da aziende commerciali.

ART. 2

CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE

Gli operai panettieri sono classificati come segue:

- a) OPERAI SPECIALIZZATI: sono gli impastatori, informatori ~~adattatori~~
 b) OPERAI QUALIFICATI DI 1^o CATEGORIA: sono i cosiddetti operai da tavolo;
 c) OPERAI QUALIFICATI DI 2^o CATEGORIA: sono i lavoratori non compresi alle precedenti lettere a) e b).

Il lavoratore di prima assunzione, purché in precedenza non abbia mai esercitato la qualifica di operaio panettiere, sarà classificato operaio qualificato di 2^o categoria per un periodo di durata non superiore ai sei mesi.

Il personale incaricato della distribuzione (porta pane), adibito normalmente ad operazioni inerenti la produzione del pane, sarà considerato operaio panettiere e come tale assegnato a una delle tre sopramenzionate classifiche, a seconda della mansione svolta.

ART. 3

TRATTAMENTO ECONOMICO

A regolamentazione dell'art.9 del CCNL, viene adottato il sistema della retribuzione oraria.

L'orario minimo di lavoro garantito retribuito, da attribuirsi giornalmente a ciascun operaio panettieri, è fissato in 6 ore.

Le paghe orarie, comprensive del minimo minimo di paga nonché della indennità di contingenza e del riproportorzamento dell'orario di lavoro da 46 a 44 ore settimanali maturati alla data attuale, vengono fissate, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente contratto, come segue:

- operai specializzati	Le 610	660
- operai qualificati di 1 ^o categoria	" 550	600
- operai qualificati di 2 ^o categoria	" 510	560

Vengono abolite le differenze retributive previste dall'art.9 del CCNL per quanto riguarda i minimi di paga.

ART. 4

INDENNITÀ DI CONTINGENZA

L'indennità di contingenza, incorporata sino alla data di entrata in vigore del presente contratto, nelle paghe orarie di cui al precedente articolo, e partire dal prossimo scatto in avanti sarà corrisposta, in aggiunta alla suddetta paga oraria, applicando il valore del punto giornaliero secondo il settore dell'industria, in base alla seguente tabella:

- operai specializzati	Le 14,68	2,64
- operai qualificati di 1 ^o categoria	" 16,87	2,85
- operai qualificati di 2 ^o categoria	" 15,87	2,22

Vengono abolite le differenze di età anche per quanto riguarda l'indennità di contingenza.

Il ragguaglio orario sarà effettuato dividendo gli importi giornalieri per i seguenti valori in ore:

- sino al 31/12/72: ore 7,3333
- dal 1/1/73: " 7,1666

Il calcolo avvenuto, le frazioni di lire saranno sempre arrotondate alla lira superiore.

ART. 5ORARIO DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto dall'art.12 del CCNL, in relazione all'orario settimanale di lavoro fissato in 43 ore dal 1/1/73 viene concordato:

a) di effettuare il riproportionamento dei minimi paga con la seguente modalità minimi al 1/1/72 x 44 ore

43 ore con arrotondamento alla lira superiore

b) di effettuare il riproportionamento delle quote giornaliere della indennità di contingenza con il seguente criterio:

quota giornaliera : ore 7,1666.

ART. 6LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E DOMENICALE

Si conviene di dare piena applicazione all'art.13 del CCNL, nel senso che:

- il compenso per il lavoro straordinario, intendendosi per tale quello eseguito oltre le otto ore giornaliere, dovrà essere maggiorato del 30% sulla paga oraria complessiva;
- il compenso per il lavoro notturno, intendendosi per tale quello svolto dalle 21 alle 4 e per il sabato dalle ore 23 alle 4, dovrà essere maggiorato del 40% sulla paga oraria complessiva;
- il lavoro prestato in giornate festive nazionali ed infrasettimanali ai sensi di legge sarà retribuito in misura della effettiva prestazione con maggiorazione del 15%;
- il lavoro prestato in giornate domenicali, anche nel caso di godimento del riposo compensativo settimanale in altro giorno della settimana o di aperture domenicali delle aziende conseguenti anche a turni di chiusura nel corso della settimana, dovrà essere maggiorato del 75% sulla paga oraria complessiva.

Per una corretta interpretazione del 2° e 3° comma del presente articolo, a mo' di esempio, nell'ipotesi di un orario di lavoro giornaliero di 10 ore, con inizio dalle ore 3 e termine alle ore 13, sarà corrisposto i compensi per 1 ora di lavoro notturno, 7 ore di lavoro ordinario, e 2 di lavoro straordinario.

ART. 7FERIE

Fermo restando l'art.15 del CCNL, agli operai panettieri sarà concesso ogni anno un periodo di riposo retribuito nella misura di giorni 18 ossia ore 144 lavorativi.

Il diritto alle ferie matura per 365 gg ed esse dovranno essere corrisposte per frazioni anche in caso di licenziamento o dimissioni qualunque sia l'anzianità di servizio, in base al seguente procedimento:

ora 144 x la corrispondente normale retribuzione in atta
gg. 365 x quanti sono i giorni di calendario maturati

ART. 8FESTIVITÀ NAZIONALI ED INFRASETTIMANALI

Le festività nazionali ed infrasettimanali di cui all'art.17 del CCNL saranno retribuite con la paga globale di fatto nella misura di un sesto dell'orario contrattuale.

In caso di prestazione d'opere durante le festività nazionali ed infrasettimanali, sarà data piena applicazione al comma 4° dell'art.17 del CCNL, e cioè il compenso relativo sarà retribuito in relazione all'effettiva prestazione con la maggiorazione del 10%, così come, nei casi in cui gli operai panettieri effettuino la doppia panificazione nel giorno precedente la festività, sarà data piena applicazione al comma 5° sempre dell'art.17 del CCNL, e cioè il compenso relativo sarà retribuito in rapporto all'effettiva prestazione, con la maggiorazione del 30%.

In entrambi i casi è fatta salve la garanzia dell'orario minimo di lavoro giornaliero di 6 ore.

In aggiunta a questa retribuzione, sarà corrisposta la paga prevista al 1° comma del presente articolo.

ART. 9

GRATIFICA NATALIZIA

In relazione all'adozione del nuovo sistema di retribuzione, da cattivo a orario, la gratifica natalizia sarà corrisposta entro il 24 dicembre di ogni anno nella misura di 208 ore annue della normale retribuzione in atto.

Il diritto alla gratifica matura per 365.mi ed essa dovrà essere corrisposta per frazioni anche in caso di licenziamento o dimissione, qualunque sia l'anzianità di servizio, in base al seguente procedimento:

ore 208 x la corrispondente normale retribuzione in atto
gg. 365 x quanti sono i giorni di calendario maturati

ART. 10

QUATTORDICESIMA MENSILITÀ

In relazione all'adozione del nuovo sistema di retribuzione, da cattivo a orario, la 14.ma mensilità sarà corrisposta:

- al 31 agosto di ogni anno, con inizio dal 1971, nella misura del 50% della gratifica natalizia e pertanto di 104 ore annue della normale retribuzione in atto;
- al 31/8/73, e tale rimarrà fino alla stipulazione di nuovi accordi, nella misura del 70% della gratifica natalizia e pertanto di ore 145,36 annue, pari a 18.145,60 centesimi per semplicità di calcolo, della normale retribuzione in atto.

Il diritto alla 14.ma mensilità matura per 365.mi (dal 1° settembre al 31 agosto) e dovrà essere corrisposta per frazioni anche in caso di licenziamento o dimissioni, qualunque sia l'anzianità di servizio, in base al seguente procedimento:

- sino al 31/8/72: ore 104 x la corrispondente normale retribuzione in atto
gg. 365 x quanti sono i giorni di calendario maturati
- dal 1/9/72: ore 145,60 x la corrispondente normale retribuzione in atto
gg. 365 x quanti sono i giorni di calendario maturati.

ART. 11

INDENNITÀ DI ANZIANITÀ

Il trattamento, previsto dagli scaglioni degli ultimi due CCNL per gli operai panettieri, dovesi intendere di 6 ore di retribuzione per ogni giorno richiamato.

Alli effetti del presente articolo la retribuzione è composta dal minimo di paga, della indennità di contingenza e da ogni altro elemento a carattere determinato e continuativo in atto alla cessazione del rapporto, oltre all'8,34% per rateo gratifica natalizia nonché al 4,17% sino al 31/6/72 e al 5,04% dal 1/9/72 per rateo 14.ma mensilità".

ART. 12

TRATTAMENTI VARI

I trattamenti non contemplati nel presente contratto, per congedo matrimoniale, malattia e infortunio, chiamata alle armi, preavviso di licenziamento, ecc., debbono considerare di 8 ore di retribuzione per ogni giornata prevista da ciascun istituto.

ART. 13

INDUMENTI DI LAVORO

Gli indumenti di lavoro di cui all'art.31 del CCNL saranno consegnati in uso ai lavoratori all'atto della loro assunzione e sostituiti dopo un anno dalla data della loro consegna al lavoratore.

ART. 14

DISTRIBUZIONE DI MATERIALE SINDACALE E CONTATTI CON I LAVORATORI

In applicazione dell'art.34 del CCNL si riconosce ai dirigenti sindacali il diritto di brevi sosta nei panifici per consentire diretti contatti con i lavoratori e la distribuzione di materiale sindacale, il tutto subordinatamente alle necessità della azienda e senza intralocchio per l'attività di quest'ultima.

ART. 15

CONTRIBUTI SINDACALI

I fornì della provincia di Modena, nell'effettuare le paghe dei fornai, provvederanno alla trattenuta del contributo sindacale nella misura di L. 1.000 al mese per 14 mensilità, compresa cioè la gratifica natalizia e la 14° mensilità, agli operai panettieri che ne facciano richiesta mediante consegna di una delega debitamente sottoscritta dal lavoratore.

Gli importi così trattenuti verranno versati mensilmente dalle aziende ai sindacati sul conto corrente della Banca Nazionale del Lavoro di Modena, n° 200194, intestato alla FILZIAT-CGIL di Modena.

ART. 16

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI LAVORATORI PANETTIERI PER LA DOPPIA PANIFICAZIONE

Nei giorni di doppia panificazione si conviene di dare piena applicazione all'art.36 del CCNL.

A mo' di esempi,

- nell'ipotesi di prestazione lavorativa di 8 ore, dalle 4 alle 12, saranno corrisposti i compensi per 8 ore di lavoro ordinario, e 4 ore di minimo garantito;
- nell'ipotesi di prestazione lavorativa di 10 ore, dalle 3 alle 13, saranno corrisposti i compensi per 1 ora di lavoro notturno (magg.40%), 7 ore di lavoro ordinario, 2 ore di lavoro straordinario (magg.30%) e 2 ore di minimo garantito;
- nell'ipotesi di prestazione lavorativa di 12 ore, dalle 2 alle 14, saranno corrisposti i compensi per 2 ore di lavoro notturno (magg.40%), 6 ore di lavoro ordinario, 6 ore di lavoro straordinario (30%).

Identico trattamento, a quello prestato nel giorno precedente la domenica, sarà riservato agli operai panettieri in caso di prestazione lavorativa nel giorno precedente la festività, fatta sempre salva la corresponsione, in aggiunta a quella derivante per la doppia panificazione, di un esito dell'orario contrattuale di retribuzione prevista dalla legge per tale festività.

✓

ART. 18CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

Le condizioni di miglior favore, economiche, normative, in natura e sotto qualsiasi altro titolo, acquisite dagli operai panettieri all'atto della stipulazione del presente contratto, rimangono salve e non sono assorbibili dai futuri aumenti derivanti dal presente contratto, qualunque ne sia il titolo.

ART. 19DECORRENZA E SCADENZA

Il presente contratto decorre dal 1° gennaio 1972 ed avrà scadenza il 31/12/73. Sarà tacitamente rinnovato di anno in anno, sempreché non verrà disdetto tre mesi prima della sua scadenza con lettera raccomandata r.r.

In caso di disdetta, il presente contratto resterà ugualmente in vigore sino alla sua sostituzione.

ADMONIMENTO DEL PDNA

Per quanto non previsto dal presente accordo si fa esplicito riferimento alle norme del CCNL siglato il 13/5/71



Archivio Storico CISL Emilia
Portale della contrattazione